



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.)

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 recante *“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13”*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l’articolo 29-*quater*, comma 7 che prevede che *“In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio (...), il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell’autorizzazione, chiedere all’autorità competente di riesaminare l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 29-octies.”*;

VISTA l’istanza del 21 maggio 2019, prot. n. 70759, acquisita al n. DVA/12870 del 21 maggio 2019, con la quale il Sindaco di Taranto ha chiesto di avviare la procedura di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 dello specifico stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.), motivando in sostanza la propria richiesta con gli esiti dell’ultimo *“Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) stabilimento ILVA di Taranto ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013”* – dicembre 2018, e del Rapporto di *“Valutazione del Danno Sanitario ai sensi della L.R. 21/2012 per lo stabilimento siderurgico ex ILVA S.p.A. di Taranto – Scenari emissivi pre-AIA (anno 2010) e post-AIA (anno 2016)”*, elaborati da ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL TA, che hanno evidenziato un rischio residuo non accettabile per la popolazione anche a valle del completamento degli interventi previsti dal decreto di riesame dell’AIA del 2012 dell’allora ILVA di Taranto;

CONSIDERATO che, a seguito di tale ultima valutazione, nella stessa VDS veniva ritenuto opportuno per lo stabilimento siderurgico di Taranto una riduzione del 10 % delle emissioni di benzene e del 34 % delle emissioni di benzo(a)pirene;

CONSIDERATO che la predetta VDS non ha avuto come riferimento un quadro emissivo dello stabilimento debitamente accertato dall'autorità competente al rilascio dell'AIA in contraddittorio con il Gestore;

CONSIDERATO che la stessa VDS non ha avuto per oggetto l'AIA di cui al DPCM del 29 settembre 2017 ma provvedimenti a questa anteriori, con quadri di produzione ed emissione diversi;

RITENUTA comunque ammissibile ad istruttoria l'istanza del Sindaco di Taranto, in quanto contenente tutti gli elementi richiesti dall'articolo 29-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'articolo 29-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che espressamente prevede che *“A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, (...), tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame”*;

CONSIDERATO opportuno e necessario che siano preliminarmente effettuate le verifiche sugli effetti sanitari sia sulla base dello scenario emissivo riferito alla produzione di 6 milioni tonnellate/anno di acciaio attualmente autorizzata che di quello previsto al completamento degli interventi elencati nel DPCM del 29 settembre 2017;

DECRETA

Articolo 1 (Avvio del procedimento)

1. E' disposto il riesame ai sensi dell'art. 29-*quater* comma 7, del D.Lgs. 152/206 dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, citato nelle premesse, al fine di introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie previo aggiornamento degli esiti del *Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) stabilimento ILVA di Taranto ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013* – dicembre 2018, e del Rapporto di *“Valutazione del Danno Sanitario ai sensi della L.R. 21/2012 per lo stabilimento siderurgico ex ILVA S.p.A. di Taranto – Scenari emissivi pre-AIA (anno 2010) e post-AIA (anno 2016)”*, elaborati da ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL TA, nei due attuali scenari emissivi di riferimento (differenti da quelli già oggetto di valutazione), ossia quello riferito alla produzione di 6 milioni tonnellate/anno di acciaio attualmente autorizzata e quello previsto al completamento degli interventi elencati nel DPCM del 29 settembre 2017.
2. In base alle risultanze di cui al comma 1, si procederà a rivalutare l'autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, eventualmente fissando più adeguate condizioni di esercizio.
3. L'unità organizzativa competente per il procedimento è la Task force ILVA della DVA e il funzionario responsabile del procedimento è il Direttore Generale.

Articolo 2
(Presentazione della documentazione)

1. Il Gestore dello stabilimento Arcelor Mittal di Taranto entro 30 giorni dalla data del presente decreto deve versare la prescritta tariffa e presentare la documentazione attestante il quadro emissivo dello stabilimento correlato alla produzione di 6 milioni tonnellate/anno di acciaio attualmente autorizzata insieme a quello previsto al completamento degli interventi elencati nel DPCM del 29 settembre 2017.
2. Ricevuti gli atti di cui al comma 1, la Direzione procedente, anche avvalendosi di ISPRA e di ARPA e della Commissione istruttoria per l'AIA IPPC, procederà a valutare la documentazione pervenuta, confermando i due diversi scenari emissivi.
3. ARPA Puglia, ASL di Taranto e AReSS, nei successivi 90 giorni, procederanno ad adeguare le valutazioni del danno sanitario di cui all'art. 1, comma 1, avendo a riferimento i livelli emissivi di cui al precedente punto 2, e i dati sanitari aggiornati agli ultimi anni, segnalando le eventuali criticità e proponendo se del caso la modifica delle condizioni di esercizio attualmente autorizzate per lo stabilimento siderurgico di Taranto, al fine di consentire le ulteriori attività istruttorie in ordine al riesame.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Copia del presente provvedimento sarà trasmessa al gestore, al Sindaco del comune di Taranto all'ISPRA, all'ARPA Puglia, all'ASL di Taranto e all'AReSS Puglia nonché ai soggetti partecipanti alle conferenze di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, del D.Lgs. 152/2006: il Responsabile Unico delle Amministrazioni Statali, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali competenti in materia ambientale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presso il portale delle autorizzazioni e valutazioni ambientali (va.minambiente.it), ai fini della pubblica consultazione.
3. 3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)